

dossier

XIX Legislatura

settembre 2024

Schema di decreto legislativo
recante testo unico della giustizia
tributaria

Atto del Governo n. 193



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 187



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 257

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
PARTI I – III.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	193
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Testo unico della giustizia tributaria
Riferimento normativo:	articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025¹, attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

Come risulta dalla relazione illustrativa, lo schema di testo unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva

¹ Termine così prorogato ai sensi della legge n. 122 del 2024.

competenza, rimettendo al legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Parti I – III

Le norme, atteso il carattere compilativo della proposta di testo unico in esame, recano una ricognizione concernente:

- l'ordinamento della giurisdizione tributaria (Parte I), con particolare riguardo alla disciplina relativa agli organi della giurisdizione tributaria, ai componenti delle corti di I e II grado, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al personale amministrativo, nonché alla sezione civile della Corte di cassazione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria (Titolo I);
- il processo tributario (Parte II). Nel dettaglio, vengono disciplinati i soggetti del processo (il giudice tributario ed ausiliari, le parti e la loro rappresentanza e assistenza in giudizio), i requisiti formali degli atti del processo (Titolo I), nonché gli aspetti concernenti il processo di fronte alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, la conciliazione, i mezzi di impugnazione, l'esecuzione delle sentenze e il giudizio di ottemperanza (Titolo II);
- le disposizioni finali (Parte III), che attengono alle abrogazioni rese necessarie dall'opera ricognitiva effettuata dal Testo unico – in quanto il loro contenuto è ripreso nel *corpus* dello schema in esame, ovvero perché non più attuali – e alla decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento dal 1° gennaio 2026 (Titolo I).

Sono altresì allegate al Testo unico quattro Tabelle:

- tabella A recante gli organi di giurisdizione in materia tributaria (sezioni delle corti di giustizia tributaria di I e II grado);
- tabella B recante l'organico dei componenti delle corti per ciascuna regione e provincia;
- tabella C denominata “Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e nelle commissioni tributarie provinciali e regionali nonché nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi”;
- tabella D denominata “Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024”.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame, affermando il carattere compilativo delle stesse.

La **relazione illustrativa** e l'**analisi tecnico-normativa** (ATN) richiamano l'approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria ai sensi della delega conferita dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

La **relazione tecnica** afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.

Al riguardo, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non si formulano osservazioni al riguardo.